

TAR Lazio - Sentenza 07/09/2011 n. 7143  
d.lgs 163/06 Articoli 38 - Codici 38.1.1

Il requisito della moralità professionale richiesto per la partecipazione alle gare pubbliche di appalto è considerato mancante nell'ipotesi di commissione di un reato specifico connesso al tipo di attività che il soggetto deve svolgere. Anche la nozione di gravità del reato deve essere valutata non in relazione alla considerazione penalistica del reato, ma all'interesse dell'Amministrazione al corretto adempimento delle obbligazioni oggetto del contratto. Ne deriva che la gravità del reato, ai sensi dell'art 38, non è esclusa dalla lieve pena edittale prevista nella fattispecie penale o dalla natura contravvenzionale del reato. Si deve ritenere legittima la valutazione della stazione appaltante che ha escluso un'impresa da una gara di appalto di lavori di manutenzione stradale, in relazione ad un decreto penale per un reato relativo alla violazione di norme sulla sicurezza dei lavoratori. La norma dell'art 38 fa salva l'applicazione dell'art. 178 del codice penale. La giurisprudenza ha considerato rilevante, sotto tale profilo, la pronuncia di riabilitazione, per escludere che una pronuncia di condanna continui ad incidere sulla moralità professionale di una impresa. L'orientamento giurisprudenziale ritiene altresì che la riabilitazione (o l'estinzione del reato per cui è stata applicata la pena su richiesta, per decorso del termine di legge) debba essere giudizialmente dichiarata, poiché il giudice dell'esecuzione è l'unico soggetto al quale l'ordinamento conferisce la competenza a verificare che siano venuti in essere tutti i presupposti e sussistano tutte le condizioni per la relativa declaratoria.